

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30
DICEMBRE 2021, N. 228 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI TERMINI LEGISLATIVI”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

**La Conferenza esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli
emendamenti ritenuti prioritari di seguito riportati:**

1. Sospensione disciplina sanzionatoria mancata adozione PTPCT

All’articolo 1, comma 12, lett. a), punto 3) aggiungere, dopo la lettera c):

*“d) articolo 19, comma 5, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito
in legge 11 agosto 2014, n 114.”*

Relazione

La disposizione, nelle more della definitiva abrogazione del PTPCT, escluderebbe
l’applicazione della sanzione per la omessa adozione del PTPCT (dl 90/2014, art 19, c. 5,
lett. b), convertito con legge 114/2014).

2. Termine prescrizione contributi previdenziali

All’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

*“28 bis. All’articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sostituire le
parole: “31 dicembre 2015” con le seguenti: “31 dicembre 2017”.*

Relazione

Il differimento del termine favorisce la ricognizione in corso per eventuali sistemazioni
previdenziali, con particolare riferimento ai termini di prescrizione.
L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

3. Turn over personale Unioni di Comuni

Inserire il seguente articolo:

“All’articolo 3, comma 5-sexies, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole “Per il triennio 2019-2021” sono sostituite con le parole “Per gli anni 2019 – 2024””.

Relazione

Lo scopo è prorogare le condizioni di turn over delle Unioni che sono scadute al 31/12/2021. Le Unioni possono assumere nel 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente diversamente da comuni, e a breve anche dalle province. La norma consentiva però fino al 2021 di conteggiare e sostituire anche i cessati nell’anno in corso. Dal 2022 non sarà quindi più consentito sostituire il personale cessato nell’anno con un effetto di ulteriore aggravamento per la carenza di personale delle Unioni di comuni. L’art. 14 bis del Dl 4/2019 aveva introdotto il comma 5 sexies all’art. 3 del Dl 90/2014 consentendo nel triennio 2019-2021 di conteggiare tra i cessati anche quelli dell’anno stesso.

4. Utilizzo quota riversamento Stato risorse lotta evasione per investimenti

All’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l’esercizio 2022, la disciplina prevista all’articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l’anno 2022 per l’importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l’anno 2022.”

Relazione

L’art. 111, comma 2-octies, del D.L. 19/05/2020, n. 34 prevede che le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione, pari a 950.751.551 euro sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.

L’emendamento prevede che la quota da restituire per l’anno 2022 non venga riversata e che sia compensata mediante riduzione del contributo per investimenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 145/2018. Allo stesso tempo per non ridurre gli investimenti e la crescita del Paese le Regioni si impegnano a stanziare risorse proprie pari alla quota che dovrebbe essere restituita allo Stato per investimenti con le medesime finalità e modalità previste dalla legge 145/2028 così da mantenere intatto il programma di investimenti previsto anche a favore dei comuni del proprio territorio.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.



5. Termini entrata in vigore aliquote "Ecotassa"

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. All'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "*L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo*"
- b) al secondo periodo le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

Relazione

La proposta emendativa si rende opportuna per eliminare il rischio di contenzioso relativo alle modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, di seguito Ecotassa, generalmente stabilite dalle Regioni in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio.

La sessione di bilancio con la quale viene approvata la legge di assestamento viene prevista, generalmente, nell'ultima settimana del mese di luglio. Seppure l'approvazione della stessa avviene in Aula entro il 31 luglio, termine ultimo per la modifica delle aliquote dell'Ecotassa a valere sul successivo anno, la pubblicazione sul bollettino ufficiale e la conseguente entrata in vigore avvengono nei giorni successivi a tale data. Questa consuetudine ha spinto il MEF ad osservare le leggi regionali rispondenti a tale sequenza temporale, sottoponendo all'attenzione delle Regioni il rischio che gli effetti della manovrabilità fiscale potessero produrre effetti dal secondo anno successivo a quello di approvazione della legge di assestamento.

Al fine di eliminare tale rischio si propone di spostare tale termine (intendendosi, al riguardo, quello di entrata in vigore della legge regionale contenente la previsione in tema di ecotassa) al 30 settembre, nel rispetto e in allineamento all'art. 3 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) che stabilisce che in nessun caso, le disposizioni tributarie possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

La proposta emendativa non comporta riflessi finanziari per lo Stato e per le Regioni trattandosi di norma meramente ordinamentale.

6. Tassa automobilistica: termini di pagamento, identificazione del soggetto tenuto al pagamento, periodo di immatricolazione

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole “*alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463*” sono sostituite dalle parole “*al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta*”;
- b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “*La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile”.*”

Relazione

La normativa nazionale dispone che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli (art. 4 della legge 16.05.1970, n. 281; decreto-legge 953/1982, articolo 5; comma 32; art. 7 L. 99/2009).

L'emendamento prevede che siano tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, al primo giorno utile per il pagamento, risultano essere proprietari (etc.) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Questa formulazione della norma mira ad offrire una serie di guadagni in termini di certezza nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, di chiarezza nei profili di riparto territoriale del gettito, nonché finalizzata a mitigare taluni profili critici sotto il profilo gestionale che talvolta ricadono anche sul contribuente.

L'applicazione di tale disciplina, in modo uniforme sul territorio nazionale, evidenzia la necessità di specificare che il soggetto tenuto al pagamento è l'ultimo proprietario (etc.) del primo giorno. Infatti, soprattutto nei casi di noleggio senza conducente, il primo proprietario del primo giorno è la società che, nella medesima giornata, è tenuta ad effettuare le necessarie comunicazioni agli archivi di competenza con l'ovvia conseguenza che nel medesimo giorno si verificherebbe una variazione di soggetto obbligato.

Si rileva, inoltre, che questo intervento normativo potrebbe avere maggior razionalità se accompagnato dall'introduzione del principio della cd "mensilizzazione" della tassa.



Un intervento di questo tipo favorirebbe, infatti, una più semplice individuazione del soggetto passivo e una maggiore accuratezza nell'attribuzione gettito effettivamente spettante ad ogni singola Regione in base all'effettiva territorialità della base imponibile. ACI ha già fornito per le vie brevi un parere favorevole su una ipotesi normativa di convergenza al primo giorno utile per il pagamento

Inoltre, attualmente, in base alla normativa nazionale di riferimento, il pagamento va effettuato entro la fine del mese in cui la vettura è immatricolata. Se, invece, la vettura è immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa può essere pagata entro la fine del mese successivo.

Stata l'eccessività esiguità del termine decadale ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti ai sensi di legge, l'emendamento propone di differire il termine di pagamento della tassa auto entro la fine del mese successivo a quello di immatricolazione. Per consentire gli adeguamenti necessari, tenuto anche conto anche dei tempi e costi di intervento per entrambe le modifiche la norma ha decorrenza a partire dal 01 gennaio 2023.

7. Accantonamento di fondi da destinare alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"8 bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: ",2021 e 2022".

8 ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022"."

Relazione

L'emendamento mira a dare una prospettiva pluriennale agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura e dei relativi livelli essenziali di assistenza e, conseguentemente offrire continuità alle cure e un'aspettativa di vita ai pazienti, in relazione alle strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e ai centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

Non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il finanziamento è dato da un accantonamento sulle risorse già disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale.



8. Proroga utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione già dopo l'approvazione del rendiconto 2021 da parte della Giunta

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 109 del Decreto - Legge n. 18 del 17 marzo 2020 trovano applicazione anche per l'anno 2022 con riferimento al rendiconto della gestione 2021."

Relazione

In considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19 e dei relativi effetti sul sistema economico-sociale del territorio, con la disposizione in esame viene prorogata anche al 2022 la disposizione, già prevista per gli anni 2020 e il 2021, che consente alle Regioni e alle Province autonome di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dopo l'approvazione del rendiconto della gestione 2021 da parte della Giunta regionale o provinciale e quindi prima del giudizio di parifica da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti e della successiva approvazione da parte del Consiglio regionale o provinciale.

9. Sisma 2016 - 2017: proroga sospensione mutui

All'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

"6-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

6-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

6-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022."

Relazione

Viene prorogata per l'anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.



10. Proroga deroga all'applicazione dell'avanzo senza operare la nettizzazione dell'accantonamento per Fondo Anticipazione di liquidità

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

“6 bis. Al secondo comma dell'articolo 56 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 sostituire le parole “*In considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, per l'anno 2021*” con le seguenti “*In considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, per l'anno 2022*”.

Relazione

Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta al perdurare dell'emergenza da Covid-19 si propone di prorogare la deroga all'applicazione dell'avanzo senza operare la nettizzazione dell'accantonamento per Fondo Anticipazione di liquidità.

11. Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

“6 bis. *Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:*

- a) *il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;*
- b) *il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.*

Relazione

Causa il protrarsi della pandemia, l'emendamento propone la proroga come per l'esercizio 2021 dei termini per l'approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021.

La Conferenza propone, inoltre, le ulteriori seguenti proposte emendative.

1. Nuovo comma sul finanziamento dei servizi aggiuntivi

All'art. 10, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. All'art. 5 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo “*Le eventuali risorse non utilizzate al 31 dicembre 2021 possono essere destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi 2022 e al potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad*



assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19”.

Relazione

Nonostante le richieste della Conferenza delle Regioni e PA, gli ultimi decreti-legge non hanno previsto alcuno stanziamento di risorse per finanziare i servizi aggiuntivi necessari a garantire la regolarità dei servizi di TPL in presenza di un coefficiente di riempimento dei mezzi TPL ridotto all'80% nelle zone bianche e gialle e al 50% nelle zone arancioni e rosse.

Pertanto, in considerazione della ripresa delle attività didattiche in presenza dal 10 gennaio 2022, si chiede nuovamente di autorizzare almeno l'utilizzo delle eventuali risorse residue al 31 dicembre 2021 per la programmazione del 2022 e per il potenziamento delle attività di controllo, finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19.

2. Nuovo comma sugli interventi di messa in sicurezza degli edifici e territorio

All'art. 10, dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

“3-ter. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 136, primo paragrafo, le parole “entro otto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici mesi”.

Relazione

La norma in oggetto riguarda l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Ogni anno, le Regioni assegnano tali contributi, per almeno il 70 per cento, ai Comuni del proprio territorio, i quali sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

Anche in ragione della attuale situazione emergenziale ex-Covid 19, è stata rappresentata, da parte di talune amministrazioni comunali, beneficiarie del contributo e stazioni appaltanti degli interventi, la necessità di portare il termine previsto dalla norma per la conclusione delle procedure di affidamento da 8 a 12 mesi. Tenuto conto che in molti casi il procedimento approvativo dei progetti finanziati e da realizzare risulta complesso, soprattutto in relazione ai tempi necessari per le procedure di gara, e che il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del finanziamento, si ritiene opportuno introdurre tale proroga.

3. Nuovo comma sul contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia

All'art. 10, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:



“3-quater. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono soppresse.”.

Relazione

La norma proposta non comporta stanziamenti aggiuntivi a carico della finanza pubblica e attiene alla conclusione dell'opera emergenziale di messa in sicurezza della Strada Statale Sassari-Olbia, per la quale, a seguito del numero considerevole di incidenti mortali che hanno interessato l'arteria stradale, è stato nominato apposito Commissario straordinario.

L'attuale articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge n. 244/2016, di cui si propone la modifica, recita: *“Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”.*

Le modalità operative accelerate già poste in essere nel corso della gestione commissariale, oltretutto un corretto e scrupoloso utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la gestione operante sulla Contabilità Speciale n. 5440 intestata al Presidente della Regione Sardegna, hanno favorito una maggiore e più proficua interazione con il soggetto attuatore ANAS S.p.A. nell'ambito del “Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia”, consentendo di aprire al traffico otto lotti su dieci dell'arteria stradale. Restano tuttavia da completare i lotti 2 e 4, i quali sono stati interessati da eventi sopravvenuti, quali il fallimento delle originarie imprese aggiudicatrici e l'emergenza COVID-19, che hanno rallentato notevolmente l'iter realizzativo, non consentendo la conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'art. 9, comma 9-bis del decreto-legge n. 244/2016.

Per i lotti 5 e 6, attualmente aperti al traffico, deve essere completata la sovrastruttura tramite posa in opera del tappeto drenante e la segnaletica.

La soppressione delle parole *«e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»*, consentirebbe di garantire la continuità dell'attuale *governance* fino alla conclusione dei restanti interventi, in modo da assicurare tempi brevi di esecuzione, compatibili con l'emergenza tuttora in corso, che anche recentemente ha visto l'arteria stradale teatro di incidenti mortali. Ciò consentirebbe di portare a termine anche due interventi complementari ritenuti essenziali per la completa messa in sicurezza dell'arteria stradale.

La norma proposta tiene conto anche dell'interruzione dei lavori, e della conseguente diminuzione di produzione, determinata dall'adozione delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Roma, 12 gennaio 2022

